

Lo Statuto dell'Università Ignatianum di Cracovia approvato con Delibera nr 82/2022/2023 del Senato dell'Accademia Ignatianum di Cracovia del 8 settembre 2023 (allegato n. 2)

STATUTO
DELL'UNIVERSITÀ IGNATIANUM
DI CRACOVIA

SOMMARIO

CAPITOLO I.....	3
CAPITOLO III	4
CAPITOLO IV	5
CAPITOLO V	5
II GRAN CANCELLIERE.....	6
IL VICE GRAN CANCELLIERE	7
II RETTORE	7
I PRORETTORI.....	10
IL SENATO	10
II DECANO.....	12
IL CONSIGLIO DI FACOLTA'	13
CONSIGLIO D'ISTITUTO	14
IL DIRETTORE D'ISTITUTO.....	15
CAPITOLO VI.....	16
PORTAVOCE DISCIPLINARE PER LE CAUSE DEI DOCENTI UNIVERSITARI	18
CAPITOLO VII.....	19
IL PORTAVOCE DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI E DEI DOTTORANDI.....	21
SCUOLA DI DOTTORATO	22
CAPITOLO VIII	23
CAPITOLO IX.....	23
LA BIBLIOTECA DELL'ATENEO	23
CASA EDITRICE DELL'ATENEO	24
L'ARCHIVIO DELL'ATENEO	24
CAPITOLO X	24
AMMINISTRAZIONE DELL'ATENEO.....	24
IL CANCELLIERE.....	24
CAPITOLO XI.....	24
CAPITOLO XII.....	25
CAPITOLO XIII	25
CAPITOLO XIV	25
CAPITOLO XV	26
Allegato no. 1 allo Statuto dell'Università Ignatianum di Cracovia	28

CAPITOLO I PROEMIO STORICO

L'Università Ignatianum di Cracovia, costituisce la continuazione del centro didattico-scientifico della Compagnia di Gesù che compie la sua attività dal 1821, trasformato in Facoltà Filosofica della Compagnia di Gesù e successivamente in Scuola Superiore Filosofico-Pedagogica "Ignatianum" di Cracovia, e poi Accademia Ignatianum di Cracovia

La Facoltà Filosofica della Compagnia di Gesù di Cracovia ha ricevuto dalla Santa Sede lo status di ateneo ecclesiastico e la personalità giuridica canonica con scritti della Sacra Congregazione per i Seminari e le Università dell'8 settembre 1932 („Acta Romana Societatis Iesu”, vol. VII, p. 62-64) e del 2 febbraio 1934 („Acta Romana Societatis Iesu”, vol. VII, p. 606-633).

Con scritto del 25 febbraio 1973 (N. 924/71/12) la Sacra Congregazione dell'Educazione Cattolica aveva riconosciuto e approvato il nuovo statuto della Facoltà Filosofica insieme con il diritto di attribuire tutti i gradi accademici nell'ambito della filosofia. Dopo la pubblicazione, il 15 aprile 1979, da parte di s. Giovanni Paolo II, della costituzione apostolica *Sapientia christiana* sulle università e le facoltà ecclesiastiche, è stato elaborato un nuovo statuto, che è stato approvato nel 1984 dalla Congregazione dell'Educazione Cattolica, prima per un periodo di prova e, nel 1990, definitivamente.

La Facoltà Filosofica della Compagnia di Gesù di Cracovia ha acquisito personalità giuridica a giudizio del diritto polacco in forza del decreto legge del 17 maggio 1989 sul rapporto tra lo Stato e la Chiesa Cattolica nella Repubblica Popolare Polacca (testo unico: Gazzetta Ufficiale del 2013, pos. 1169 con i camb.) e dell'Accordo del 30 giugno 1989 tra il Governo della Repubblica Popolare Polacca e la Conferenza Episcopale Polacca per il regolamento dello status degli atenei pontifici, nonché del modo e degli ambiti del riconoscimento da parte dello Stato dei gradi e titoli scientifici conferiti da questi atenei (M. P. Nr 22, pos. 174).

La Congregazione dell'Educazione Cattolica il 7 giugno 1999 (Prot. N. 400/99), a nome della Santa Sede, dispose che la Facoltà Filosofica della Compagnia di Gesù di Cracovia, assumesse la denominazione di: Scuola Superiore Filosofico-Pedagogica "Ignatianum" di Cracovia. La nuova denominazione e la sua personalità giuridica nella Repubblica Popolare Polacca sono stati confermati nell'accordo tra il Governo dello Stato Polacco e la Conferenza Episcopale Polacca sullo stato giuridico delle scuole superiori erette e gestite dalla Chiesa Cattolica, fra le quali università, facoltà autonome e seminari maggiori e sul modo e l'ambito del riconoscimento da parte dello Stato dei gradi e titoli conferiti da queste scuole superiori, firmato a Varsavia l'1 luglio 1999 (allegato alla dichiarazione del Ministro degli Affari Esteri del 29 luglio 1999 sull'esecuzione del Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Polacco [Gazzetta Ufficiale del 1999 nr. 63 pos. 727]).

L'8 dicembre 2000, la Congregazione dell'Educazione Cattolica ha eretto nella Scuola Superiore Filosofico-Pedagogica "Ignatianum" di Cracovia la Facoltà Pedagogica e ha approvato il nuovo statuto dell'ateneo, che venne poi sostituito con lo statuto approvato con decreto della medesima Congregazione del 3 maggio 2010 (Prot. N. 1260/2010).

Cominciando dall'1 ottobre 2011, la Scuola Superiore Filosofico-Pedagogica "Ignatianum" di Cracovia, portava il nome di Accademia Ignatianum di Cracovia.

Il 11° febbraio 2022 l'Accademia Ignatianum di Cracovia è stata trasformata in ateneo cattolico operante secondo la Costituzione Apostolica *Ex Corde Ecclesiae*.

Vedendo la necessità di unire la scienza con la fede e la cultura, tutti gli indirizzi di studio condotti dall'Ignatianum rispettano i valori universali e cristiani.

Con il Decreto del Superiore Generale della Compagnia di Gesù, Gran Cancelliere dell'Accademia Ignatianum di Cracovia Arturo Sosa SJ del 12 luglio 2023 riguardante il cambiamento del nome dell'Ateneo, dal 1° ottobre 2023 Ateneo porta il nome: Università Ignatianum di Cracovia.

CAPITOLO II

PROPONIMENTI GENERALI

Art. 1

1. L'Università Ignatianum di Cracovia, detta successivamente anche "Ignatianum" o „ateneo”, è un ateneo gestito dalla Chiesa Cattolica, appartenente alla Provincia della Polonia Meridionale della Compagnia di Gesù, fondata come università cattolica ai sensi del diritto canonico, a norma dell'articolo 3 §2 *Ex Corde Ecclesiae* dal Superiore Generale della Compagnia di Gesù, con decreto dell'11 febbraio 2022, con il consenso del Vescovo del luogo.
2. L'abbreviazione ufficiale del nome dell'Università Ignatianum di Cracovia è "UIK".
3. L'Ignatianum si occupa di formazione, ricerca e trasmissione del sapere in particolare nell'ambito delle scienze umanistiche e sociali come pure in altre aree delle scienze e delle discipline scientifiche ed artistiche.
4. L'Ignatianum conferisce titoli professionali e gradi scientifici.
5. L'Ignatianum può creare filiali sulla base dei principi generali.
6. La sede legale dell'Ignatianum è Cracovia.

Art. 2

L'Ignatianum, come ateneo cattolico è diretto dalle norme del diritto canonico, dalle indicazioni contenute nei documenti della Santa Sede e in particolare dalla Costituzione Apostolica del Santo Padre Giovanni Paolo II sulle università cattoliche *Ex corde Ecclesiae* e dal presente statuto. Le facoltà ecclesiastiche oppure gli istituti ecclesiastici dell'ateneo operano sulla base della Costituzione Apostolica di Papa Francesco sulle università e le facoltà ecclesiastiche *Veritatis gaudium* e sulla base dei propri statuti particolari approvati rispettivamente del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Art. 3

L'Ignatianum costituisce un ateneo non pubblico fornito di personalità giuridica nello Stato Polacco e delle prerogative definite dal decreto legge del 17 maggio 1989 sul rapporto tra Stato e Chiesa Cattolica nella Repubblica Popolare Polacca (Gazzetta Ufficiale del 2013, pos. 1169 con i camb.) e dall'accordo tra il Governo dello Stato Polacco e la Conferenza Episcopale Polacca sullo stato giuridico delle scuole superiori erette e gestite dalla Chiesa Cattolica, fra cui università, facoltà autonome e seminari maggiori e sul modo e l'ambito di riconoscimento da parte dello Stato dei gradi e titoli attribuiti da queste scuole superiori, firmato a Varsavia l'1 luglio 1999 (allegato alla dichiarazione del Ministro degli Affari Esteri del 29 luglio 1999 sull'esecuzione del Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Polacco [Gazzetta Ufficiale del 1999, nr. 63 pos. 727]).

CAPITOLO III

USI, SIMBOLI E TITOLI D'ONORE

Art. 4

1. L'Ignatianum ha il suo stendardo, l'emblema e il suo proprio sigillo; il modello e i principi del loro uso sono definiti dal Senato.
2. Secondo l'uso, il Rettore, i prorettori, i decani, i prodecani, i direttori degli istituti e loro sostituti, professori e i dottori abilitati dell'Ignatianum hanno il privilegio di presentarsi con le tradizionali toghe e con le insegne della funzione esercitata. La forma e il colore delle toghe, come il genere delle insegne corrispondono agli usi formati all'Ignatianum.

3. La festa dell'Ignatianum è il 12 marzo, che ricorda la data della canonizzazione di s. Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù.

Art. 5

1. Il Senato può istituire titoli d'onore, medaglie, decorazioni e distinzioni, stabilendo i principi, i criteri e i modi della loro attribuzione.
2. Il titolo accademico d'onore conferito dall'Ignatianum è il titolo di dottore *honoris causa*. Il dottorato *honoris causa*, può essere assegnato a motivo di meriti fuori del comune per la scienza, la religione e/o la cultura.
3. Il titolo di dottore *honoris causa* viene conferito dal Senato, con l'approvazione del Gran Cancelliere, ma in riferimento a facoltà e istituti ecclesiastici, l'approvazione del Gran Cancelliere è preceduto dal *nihil obstat* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.
4. Le condizioni particolari di conferimento del titolo di dottore *honoris causa* e il modo della procedura, vengono definiti da un regolamento approvato dal Senato.

CAPITOLO IV MISSIONE DELL'IGNATIANUM

Art. 6

1. La missione principale dell'Ignatianum, dato il suo carattere cattolico, è l'attività di ricerca, l'insegnamento e l'attività educativa nello spirito degli ideali, dei principi e delle attitudini cattolici.
2. E' missione dell'Ignatianum anche:
 - 1) la formazione di studenti, di dottorandi e di uditori in modo tale che siano capaci di riflessione personale e di attività scientifiche e di ricerca, come pure la loro educazione per mezzo di un integrale sviluppo nello spirito della pedagogia ignaziana, radicata nell'esperienza secolare cristiana e nella comprensione dell'umana esistenza,
 - 2) la formazione e la promozione dei quadri scientifici.
3. L'Ignatianum conduce opera scientifica, didattica ed educativa, collaborando con i centri accademici nazionali e stranieri, con istituzioni scientifiche, scientifico-didattiche, culturali ed altri soggetti sociali ed economici.

CAPITOLO V STRUTTURA DELL'IGNATIANUM

Art. 7

1. Le autorità dell'Ignatianum sono distinte dalle autorità religiose della Compagnia di Gesù, ad eccezione del Gran Cancelliere e del Vice Gran Cancelliere.
2. Gli Organi dell'Ignatianum sono:
 - 1) il Gran Cancelliere
 - 2) il Vice Gran Cancelliere
 - 3) il Rettore
 - 4) i Decani
 - 5) i Direttori degli istituti
 - 6) il Senato
 - 7) il Consiglio di facoltà ecclesiastica
 - 8) i Consigli degli istituti
 - 9) il Consiglio per i Gradi Scientifici

II GRAN CANCELLIERE

Art. 8

1. Il Gran Cancelliere dell'Ignatianum è, volta per volta, il Preposito Generale della Compagnia di Gesù, che abitualmente esercita il suo potere verso l'ateneo per il tramite del Vice Gran Cancelliere.
2. Il Gran Cancelliere rappresenta la Santa Sede verso l'Ignatianum e nello stesso tempo l'Ignatianum verso la Santa Sede, si prende cura del mantenimento e dello sviluppo dell'ateneo, ne favorisce il legame con la Chiesa particolare e universale.

Art. 9

Il Gran Cancelliere in particolare:

- 1) favorisce lo sviluppo dell'Ignatianum e si preoccupa che la dottrina cattolica sia insegnata e coltivata secondo le norme del diritto canonico e l'insegnamento del Magistero della Chiesa,
- 2) vigila sull'osservanza dello statuto dell'Ignatianum, dello statuto dell'Istituto ecclesiastico e delle norme promulgate dalla Santa Sede,
- 3) nomina il Rettore,
- 4) nomina il decano della facoltà ecclesiastica, dopo aver ottenuto per esso il *nihil obstat* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, ne compie la destituzione nei casi definiti dallo statuto, ne accoglie le dimissioni,
- 5) chiede il *nihil obstat* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione per il direttore di un istituto ecclesiastico,
- 6) nomina i decani delle facoltà non ecclesiastiche, ne compie la destituzione nei casi definiti dallo statuto, ne accoglie le dimissioni,
- 7) accoglie l'atto di fede dal nuovo Rettore,
- 8) nomina i candidati alla funzione di professore e di professore dell'ateneo, e nel caso di una facoltà ecclesiastica oppure di un istituto ecclesiastico – dopo aver ottenuto per loro il *nihil obstat* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione,
- 9) fa domanda alla Santa Sede del *nihil obstat* per l'attribuzione del titolo di dottore *honoris causa*, in riferimento alle facoltà ecclesiastiche oppure agli istituti ecclesiastici,
- 10) concede, e in caso di necessità, revoca o sospende la missione canonica (*missio canonica*) ai docenti di discipline che riguardano la fede o la morale,
- 11) dà il permesso di alienare beni dell'Ignatianum, il cui valore superi la quota minima definita secondo le norme del diritto canonico (*summa minima*) e in quanto il suo valore non superi la quota al di sopra della quale il permesso dell'alienazione è riservata alla Santa Sede (*summa maxima*),
- 12) informa il Dicastero per la Cultura e l'Educazione sui più importanti temi riguardanti l'Istituto ecclesiastico e presenta, ogni cinque anni, una relazione dettagliata sulla situazione accademica, morale ed economica dell'Istituto e un piano strategico, insieme al suo parere, secondo lo schema stabilito dal Dicastero.
- 13) presenta al Dicastero per la Cultura e l'Educazione, per l'approvazione, il testo dello statuto delle facoltà e degli istituti ecclesiastici o i loro cambiamenti,
- 14) approva il testo dello statuto dell'Ignatianum o i suoi cambiamenti,
- 15) presenta al Dicastero per la Cultura e l'Educazione le richieste del Senato dell'Università Ignatianum di Cracovia per la creazione, trasformazione, o liquidazione di facoltà o istituti ecclesiastici,
- 16) su richiesta del Senato dell'Università Ignatianum di Cracovia, crea, trasforma, o liquida le facoltà non ecclesiastiche presso l'Università.

IL VICE GRAN CANCELLIERE

Art. 10

Il Vice Gran Cancelliere dell'Ignatianum è, volta per volta, il Superiore della Provincia della Polonia Meridionale della Compagnia di Gesù.

Art. 11

1. Il Vice Gran Cancelliere aiuta il Gran Cancelliere nel compimento dei doveri definiti nell' art. 9,
2. Il Vice Gran Cancelliere:
 - 1) si rivolge al Gran Cancelliere per la nomina:
 - a. del Rettore, fra i candidati scelti dal Senato,
 - b. dei decani, tra i candidati scelti dai collegi elettorali,
 - c. del decano della facoltà ecclesiastica, tra due candidati, scelti dal collegio elettorale,
 - d. dei candidati alla posizione di professore e professore dell'ateneo su proposta del Rettore dell'Ignatianum,
 - 2) si prende cura dei problemi materiali dell'Ignatianum,
 - 3) nomina il direttore dell'Istituto di Filosofia – dopo aver ottenuto per esso il *nihil obstat* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione,
 - 4) revoca il direttore dell'Istituto di Filosofia
 - 5) informa il ministro dell'istruzione universitaria della nomina del nuovo Rettore,
 - 6) convoca le sedute del Senato nel modo definito nell'art. 16 comma 3 e designa il presidente delle deliberazioni tra i membri del Senato,
 - 7) abroga la decisione del Rettore di sospensione di un docente,
 - 8) rappresenta l'Ignatianum nei confronti del vescovo locale e lo informa degli statuti e delle autorità dell'Ignatianum approvati,
 - 9) fa uso di altre prerogative in quanto lo statuto così stabilisca.

II RETTORE

Art. 12

1. Il Rettore dirige l'attività dell'Ignatianum e lo rappresenta all'esterno, eccetto il caso di cui si parla nell'art. 8 comma 2 dello statuto.
2. Il Rettore è il superiore di coloro che lavorano nell'ateneo, dei dottorandi, degli studenti e degli uditori dell'Ignatianum.
3. Al Rettore spetta in particolare di:
 - 1) rappresentare l'ateneo all'esterno,
 - 2) governare l'ateneo;
 - 3) preparare il progetto dello statuto e il progetto della strategia dell'ateneo;
 - 4) nominare i prorettori e definire l'ambito dei loro compiti;
 - 5) preparare la relazione per il Gran Cancelliere;
 - 6) redigere ed aggiornare i dati per il Dicastero per la Cultura e l'Educazione e per il rispettivo ministro del Ministero dell'Educazione e della Scienza;
 - 7) informare il Gran Cancelliere ed il Vice Gran Cancelliere delle questioni ritenute le più importanti per Ignatianum;
 - 8) presentare il resoconto della realizzazione della strategia dell'ateneo;
 - 9) esercitare i doveri dell'ambito del diritto del lavoro;

- 10) nominare le persone per il compimento delle funzioni direttive dell'ateneo e destituirle;
- 11) gestire la politica del personale dell'ateneo;
- 12) creare nuovi programmi accademici di determinata direzione, livello e profilo;
- 13) creare scuole di dottorato;
- 14) curare l'amministrazione finanziaria dell'ateneo;
- 15) emettere il regolamento del lavoro;
- 16) stabilire nel regolamento della retribuzione le condizioni e i principi dell'assegnazione della retribuzione per il lavoro e per le altre prestazioni collegate con il lavoro;
- 17) emettere decisioni individuali su questioni previste da regolamenti separati;
- 18) assicurare l'adempimento delle norme vigenti nell'ateneo;
4. Il Rettore emette il regolamento organizzativo che definisce:
 - 1) la struttura organizzativa dell'ateneo e la suddivisione dei compiti nell'ambito di questa struttura;
 - 2) l'organizzazione e le regole del funzionamento dell'amministrazione dell'Ignatianum.
5. Nell'ambito delle sue competenze, il Rettore promulga, in particolare, disposizioni, decisioni e comunicati.
6. Il Rettore può in forma scritta delegare nominatamente operatori dell'Ignatianum o altre persone a compiere a nome dell'Ignatianum definite azioni giuridiche e nell'ambito stabilito.
7. Il Rettore può designare plenipotenziari, definendo l'ambito della loro azione con delega scritta o con atto interno all'ateneo.
8. Il Rettore nella sua gestione definisce i principi particolareggiati dell'organizzazione di assemblee.
9. Al Rettore spetta la presunzione delle competenze, e questo significa che esegue tutti i compiti non riservati, nella legge o nello statuto dell'ateneo, ad altri organi.

Art. 13

1. Con riserva dell'art. 14 comma 2, Rettore, e membro dell'organo dell'ateneo, può essere una persona che in particolare:
 - 1) abbia piena capacità di azioni legali;
 - 2) abbia tutti i diritti pubblici;
 - 3) non sia stata condannata con decreto valido per reato intenzionale o per reato intenzionale fiscale;
 - 4) non sia stata punita con pena disciplinare;
 - 5) nel periodo tra il 22 luglio 1944 e il 31 luglio 1990 non abbia lavorato negli organi di sicurezza dello Stato, secondo l'art. 2 del decreto del 18 ottobre 2006 sulla rivelazione di informazioni su documenti degli organi di sicurezza dello Stato degli anni 1944-1990 e sui contenuti di questi documenti, non abbia compiuto servizio in essi e non abbia collaborato con questi organi;
 - 6) non abbia compiuto i 70 anni al giorno d'inizio del mandato.
2. Rettore può diventare esclusivamente un membro della Compagnia di Gesù.

Art. 14

1. Il Rettore è nominato dal Gran Cancelliere, su proposta del Vice Gran Cancelliere, fra tre candidati scelti dal Senato, appartenenti alla Compagnia di Gesù.
2. Rettore dell'Ignatianum può essere una persona impiegata all'Ignatianum, come posto primario di lavoro, in possesso del titolo scientifico di professore o del grado di dottore abilitato.
3. I candidati a Rettore sono scelti dal Senato con votazione segreta a maggioranza assoluta di voti validi, alla presenza di almeno la metà della composizione statutale del Senato.

4. I principi e il modo dell'elezione dei candidati a Rettore sono definiti dal regolamento approvato dal Senato.

Art. 15

1. Assumendo la funzione, il Rettore compie la professione di fede secondo le norme del diritto canonico.
2. La cadenza del Rettore dura 4 anni; comincia l'1 settembre dell'anno dell'elezione e termina il 31 agosto dell'ultimo anno della cadenza. Una stessa persona non può adempiere la funzione di Rettore per più di due cadenze quadriennali consecutive.
3. Il Rettore, senza accordo del Senato non può assumere lavori aggiuntivi al di fuori dell'Ignatianum e neppure far parte di organi collegiali e compiere funzioni di organismi di una sola persona in altro ateneo.

Art. 16

1. Il Rettore può essere destituito dal Gran Cancelliere prima dello scadere della cadenza, su proposta del Senato. La mozione di deliberare la proposta di destituzione del Rettore può essere presentata da almeno la metà della composizione statutale del Senato.
2. La delibera per presentare la mozione di destituire il Rettore è fatta a votazione segreta a maggioranza di almeno i 3/4 di voti alla presenza di almeno i 2/3 della composizione statutale del Senato. La delibera viene confermata dal Vice Gran Cancelliere.
3. Nel caso di destituzione del Rettore prima della fine della cadenza o nei casi specificati dal comma 4, il Vice Gran Cancelliere convoca immediatamente il Senato, che compie la scelta dei candidati a Rettore. Fino all'assunzione dell'ufficio da parte del nuovo Rettore, i suoi compiti sono esercitati da un prorettore indicato dal Vice Gran Cancelliere.
4. Il mandato del Rettore cessa in caso:
 - 1) di morte;
 - 2) di rinuncia accettata dal Gran Cancelliere.
5. La cessazione del mandato di Rettore viene confermata dal Gran Cancelliere.
6. Il Rettore perde il suo ufficio o può venirne destituito sulle basi definite nelle norme del diritto canonico.

Art. 17

1. Il Rettore può affidare un ambito definito di compiti a persone chiamate ad adempiere le funzioni direttive di cui si parla nello Statuto.
2. Funzioni direttive dell'ateneo sono quelle del:
 - 1) prorettore;
 - 2) prodecano;
 - 3) sostituto dell direttore d'istituto;
 - 4) direttore della Scuola di Dottorato;
 - 5) direttore di unità riguardanti l'intero ateneo;
 - 6) Cancelliere;
3. A compiere funzioni direttive nell'ateneo possono essere chiamate persone che rispondano alle esigenze proprie degli organi dell'ateneo di cui si parla nell'Art. 13 della legge 1, punti 1-6.
4. Per la chiamata agli uffici direttivi ai cui ambiti di doveri appartengono le cause studentesche o dei dottorandi, si esige l'accordo con il rispettivo consiglio. La mancanza di presa di posizione dell'consiglio nel termine di 14 giorni è ritenuta come espressione di accordo.

I PRORETTORI

Art. 18

1. Il Rettore, nel compimento della sua funzione, è aiutato dai prorettori, i quali sono i suoi sostituti.
2. I prorettori sono nominati e destituiti dal Rettore.
3. Il Rettore definisce l'ambito dei doveri dei prorettori, anche nella gestione degli affari dell'Ignatianum e nella rappresentazione dell'Ignatianum all'esterno. I prorettori sono responsabili del compimento dei loro doveri davanti al Rettore.
4. Nel tempo della sua assenza, il Rettore affida la gestione dell'Ignatianum e il compito di rappresentarlo all'esterno ad un determinato prorettore, dandogli la relativa delega scritta.
5. Il prorettore in occasione di sue assenze, con l'accordo del Rettore, per via di delega scritta affida le sue prerogative e i suoi compiti ad un altro prorettore.
6. Il candidato a prorettore per le cause degli studenti deve ottenere il benestare dell'consiglio degli studenti e dell'consiglio dei dottorandi. La mancata presa di posizione da parte loro entro 14 giorni dalla presentazione della candidatura, viene ritenuta come espressione del benestare.
7. I prorettori compiono la loro funzione per nomina.

IL SENATO

Art. 19

1. Il Senato è l'organo collegiale legislativo supremo dell'Ignatianum.
2. Fanno parte della struttura del Senato:
 - 1) il Rettore come presidente,
 - 2) i prorettori,
 - 3) i decani,
 - 4) i direttori degli istituti,
 - 5) il direttore della Scuola di Dottorato
 - 6) rappresentanti scelti:
 - a) tra i docenti assunti all'Ignatianum come a posto primario di lavoro, forniti del titolo di professore o del grado scientifico di dottore abilitato: uno per ogni facoltà,
 - b) tra gli altri docenti assunti all'Ignatianum come a posto primario di lavoro: uno per ogni facoltà,
 - c) un operatore scelto tra le unità organizzative dell'insieme dell'ateneo, che non sia operatore amministrativo,
 - d) un operatore amministrativo assunto all'Ignatianum,
 - e) studenti e dottorandi nel numero non minore del 20% del Senato, tenuto presente che il numero degli studenti e dottorandi è determinato in proporzione al numero di entrambi i gruppi in Ateneo, e che ciascuno di questi gruppi è rappresentato da almeno un rappresentante.
3. Alle sedute del Senato possono prendere parte persone invitate dal Rettore, tuttavia senza diritto di voto attivo.
4. I rappresentanti al Senato, di cui al comma 2 punto 6 vengono scelti sulle basi definite dal regolamento elettorale deliberato dal Senato.
5. Il modo delle votazioni e la durata delle cadenze dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi facenti parte del Senato sono definiti rispettivamente dal Regolamento dell'consiglio degli studenti e dal Regolamento dell'consiglio dei dottorandi.

6. La cadenza del Senato dura quattro anni e comincia l'1 settembre.
7. Nel caso di estinzione del mandato di un membro del Senato, prima del compimento della cadenza per la quale era stato eletto, l'organo, che ne aveva fatto la scelta fa subito l'elezione del nuovo membro del Senato per il tempo della cadenza del predecessore.

Art. 20

1. Le sedute del Senato sono indette dal Rettore almeno una volta al semestre.
2. I dibattiti del Senato sono presieduti dal Rettore, a meno che non dicano qualcosa di diverso le norme particolari vigenti all'Ignatianum.
3. In caso di assenza del Rettore, le sedute del Senato sono indette e le deliberazioni sono presiedute da un prorettore designato dal Rettore.
4. Il Senato può fare delibere in sedute a distanza. Le sedute a distanza possono essere fatte con l'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, che assicurino in particolare:
 - 1) la trasmissione della seduta in tempo reale tra i suoi partecipanti,
 - 2) la comunicazione multilaterale in tempo reale, entro cui i partecipanti alla seduta possano esprimersi nel suo corso, con l'osservanza dei necessari principi di sicurezza.
5. Il Senato può deliberare un regolamento per le sue sedute, che definisca particolareggiatamente l'organizzazione e il modo del suo lavoro.

Art. 21

1. Il Senato prende decisioni a semplice maggioranza di voti, alla presenza di almeno metà dei suoi membri, a meno che lo statuto non disponga diversamente.
2. Il Senato prende le decisioni nelle cause personali a maggioranza assoluta di voti validi, alla presenza di almeno la metà dei membri.
3. Le deliberazioni del Senato sono prese a votazione palese. Una votazione segreta viene fatta in cause personali ed anche in altre cause su proposta del presidente della seduta o di almeno la metà dei membri del Senato presenti alla seduta.
4. In caso di parità di voti, decide il voto del presidente della seduta.
5. Le deliberazioni del Senato sono confermate dal presidente della seduta.

Art. 22

1. Le deliberazioni del Senato nelle cause di sua competenza sono obbligatorie per gli altri organi dell'Ignatianum e per tutti i membri della comunità accademica.
2. Il Vice Gran Cancelliere può abrogare le deliberazioni del Senato in disaccordo con lo statuto o con le norme del diritto canonico o statale.

Art. 23

1. Fa parte dei doveri del Senato:
 - 1) stabilire la strategia dell'ateneo,
 - 2) deliberare lo statuto,
 - 3) proporre i candidati a Rettore,
 - 4) presentare al Dicastero per la Cultura e l'Educazione, attraverso le richieste al Gran Cancelliere, per la creazione, trasformazione o la liquidazione di facoltà o istituti ecclesiastici
 - 5) presentare al Gran Cancelliere, attraverso il Vice Gran Cancelliere, le richieste di creazione, trasformazione o liquidazione di facoltà non ecclesiastiche,

- 6) informare il Gran Cancelliere, attraverso il Vice Gran Cancelliere, dopo aver ottenuta l'opinione del consiglio di facoltà, dei nomi dei candidati proposti per l'attribuzione del titolo di il dottore *honoris causa*,
 - 7) controllare l'amministrazione dell'economia finanziaria dell'ateneo,
 - 8) controllare la gestione dell'ateneo,
 - 9) approvare i regolamenti degli studi superiori e della Scuola di Dottorato,
 - 10) deliberare i principi, le condizioni, i modi e i termini dell'inizio e della fine dei reclutamenti per gli studi superiori, per la Scuola di Dottorato e per l'istruzione specialistica,
 - 11) valutare l'attività della facoltà, ricevere le relazioni del decano sulla sua attività, alla fine della cadenza,
 - 12) stabilire i programmi di studio, degli studi postlaurea e di istruzione specialistica,
 - 13) stabilire i programmi di istruzione delle Scuole di Dottorato,
 - 14) definire il modo di conferma degli effetti dell'apprendimento,
 - 15) prendere le decisioni in cause di acquisto o vendita di immobili e di altre componenti patrimoniali il cui valore superi la quota definita dal Senato,
 - 16) costituire le commissioni del Senato;
 - 17) compiere le altre funzioni derivanti dalle norme generali vigenti e dallo statuto.
2. Nell'ambito del controllo dell'amministrazione dell'economia finanziaria, il Senato:
- 1) valuta il piano materiale-finanziario,
 - 2) approva la relazione sulla realizzazione del piano materiale-finanziario,
 - 3) approva la relazione finanziaria annuale.

II DECANO

Art. 24

1. Il decano viene nominato dal Gran Cancelliere su proposta del Vice Gran Cancelliere, tra due candidati scelti dal collegio elettorale, aventi almeno il grado scientifico di dottore.
2. Il decano di una facoltà ecclesiastica viene nominato dal Gran Cancelliere su proposta del Vice Gran Cancelliere, fra due candidati appartenenti alla Compagnia di Gesù, scelti dal collegio elettorale, dopo aver ottenuto il *nihil obstat* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.
3. I membri e la procedura della scelta dei membri del collegio elettorale è definita dal regolamento delle elezioni approvato dal Senato.
4. Il decano esercita il suo compito per un periodo non più lungo di due cadenze quadriennali susseguentisi tra di loro, in conformità con il vigente diritto statale.
5. Decano può essere una persona che risponda alle esigenze stabilite nell' Art 13, comma 1 punti 1-6, e che inoltre sia assunta dall'Ignatianum, come posto primario di lavoro e che non abbia compiuto i 70 anni il giorno di inizio del mandato.
6. Il decano può essere dimesso dal Gran Cancelliere, su proposta del Rettore, dopo aver sentito l'opinione del consiglio di facoltà. Fino alla nomina del nuovo decano, la facoltà viene gestita dal prodecano designato dal Rettore per svolgere questo compito.
7. Il mandato del decano cessa in casi di:
 - 1) morte;
 - 2) rinuncia accettata dal Gran Cancelliere.
8. In caso di creazione di una nuova facoltà fino alla nomina del decano, conformemente al regolamento di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, Il Rettore nomina una persona che agisce in qualità di decano, alla quale concede i diritti e gli obblighi di cui all'art. 25 paragrafo 2.

Art. 25

1. A capo delle facoltà sta il decano, che è responsabile dell'insieme del funzionamento della facoltà.
2. Il decano:
 - 1) guida direttamente il lavoro della facoltà, operando in accordo con i direttori degli istituti scientifici da lui dipendenti;
 - 2) rappresenta la facoltà all'esterno;
 - 3) convoca il consiglio di facoltà e ne presiede le sedute;
 - 4) pubblica disposizioni, decisioni e comunicati;
 - 5) forma, trasforma e sopprime istituti di facoltà, a proposta del consiglio di facoltà;
 - 6) conferma le delibere del consiglio degli istituti;
 - 7) è il diretto superiore di tutti gli operatori della facoltà;
 - 8) controlla la disciplina degli studi, è il superiore degli studenti;
 - 9) informa il Rettore dell'attività della facoltà;
 - 10) porta a compimento le decisioni delle autorità superiori e vigila che almeno una volta all'anno siano aggiornati in forma elettronica i dati della facoltà presenti nella base dati del Dicastero per la Cultura e l'Educazione; aiuta il Rettore nell'aggiornamento dei dati contenuti nel sistema informatico della scolarità superiore e della scienza;
3. Il decano è responsabile davanti al Rettore nell'ambito della realizzazione della politica dell'istruzione e della politica scientifica della facoltà a lui subordinata.

Art. 26

1. Il decano nel compimento della sua funzione è aiutato dai prodecani che sono i suoi sostituti.
2. Il prodecano è nominato e destituito dal Rettore su proposta del decano, definendo la denominazione e l'ambito delle competenze di prodecano. Il numero dei prodecani nominati dipende dalle necessità della facoltà.
3. Il decano in caso di assenza affida la direzione dell'attività della facoltà e il compito di rappresentarlo all'esterno ad un determinato prodecano, dandogli l'adeguata delega scritta.
4. Il prodecano in caso di assenza affida, d'accordo con il decano, per via di delega scritta, le sue prerogative e i suoi compiti ad un altro prodecano.
5. I prodecani compiono la loro funzione dalla nomina.
6. La nomina del prodecano per le cause degli studenti deve essere preceduta dall'accordo del consiglio degli studenti. L'assenza del loro intervento entro 14 giorni dalla presentazione della candidatura, viene ritenuta come espressione di accordo.

IL CONSIGLIO DI FACOLTA'

Art. 27

1. Il consiglio di facoltà adempie una funzione consultivo-consiliare nelle cause riguardanti la facoltà.
2. Entrano a farvi parte: il decano, i prodecani e i direttori degli istituti.
3. Nel caso di esaminare cause studentesche, da parte del consiglio di facoltà, alla seduta viene invitato il rappresentante del consiglio degli studenti; egli ha voce consultiva nelle cause riguardanti gli studenti.
4. Le sedute del consiglio di facoltà sono presiedute dal decano.
5. Alle sedute del consiglio di facoltà possono partecipare anche altre persone invitate dal decano.
6. In caso di approvazione, dal consiglio di facoltà, di una decisione che intacca le norme della legge o dello statuto o un rilevante interesse dell'ateneo, il Rettore ne sospende il compimento ed entro

- 14 giorni dalla sua approvazione indice una seduta del Senato al fine di esaminare la decisione. Il Senato può cambiare o abrogare la decisione sospesa del consiglio di facoltà.
7. Nel caso delle facoltà unidisciplinari (composte di una sola disciplina scientifica) loro organo collegiale è consiglio di facoltà. La composizione del consiglio di facoltà e le sue competenze definisce l'allegato numero 1.

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 28

1. Il Consiglio d'Istituto è un organo collegiale.
2. Vi fanno parte:
 - 1) il direttore d'istituto,
 - 2) i sostituti del direttore d'istituto,
 - 3) i responsabili delle cattedre,
 - 4) due rappresentanti scelti degli operatori assunti come ricercatori o ricercatori - didattici;
 - 5) un rappresentante scelto degli operatori amministrativi;
 - 6) un rappresentante scelto degli operatori assunti in posizione didattica;
 - 7) due rappresentanti scelti degli studenti.
3. Alle sedute dei consigli d'istituto possono prendere parte i decani.

Art. 29

1. Il Consiglio d'istituto si occupa dei problemi che riguardano la scienza, l'insegnamento e la formazione nell'istituto. Vigila sullo sviluppo delle ricerche scientifiche, controlla la realizzazione delle delibere prese ed opera in favore del miglioramento delle qualifiche scientifiche e professionali degli operatori.
2. Nell'ambito delle sue competenze il consiglio d'istituto stabilisce la legge interna dell'istituto, delibera in cause scientifiche, concede permessi ed esprime opinioni in cause dell'ambito di sua competenza, valuta le attività dell'istituto e del suo direttore.
3. Le sedute del consiglio d'istituto sono presiedute dal direttore d'istituto.
4. Sono di competenza del consiglio d'istituto le indicazioni delle direzioni generali dell'attività dell'istituto e la cura del suo sviluppo, fra cui in particolare:
 - 1) deliberare proposte per creare, cambiare o chiudere indirizzi o livelli degli studi, degli studi post laurea o delle altre forme di istruzione,
 - 2) controllare la giusta realizzazione dell'educazione e dell'appropriato livello del processo didattico dell'istituto,
 - 3) operare in favore dell'assicurazione di opportune condizioni e direzioni di sviluppo del quadro scientifico e didattico dell'istituto, ed anche valutare ed esprimere opinione sull'assunzione degli operatori scientifici dell'istituto,
 - 4) creare, inserire, trasformare ed eliminare unità organizzative interne all'istituto.
 - 5) fare delibere in cause presentate dal decano, dal Senato o dal Rettore o in cause derivanti da norme particolari,
 - 6) fare delibere in altre cause derivanti da norme obbligatorie.
5. Il Consiglio d'istituto fa delibere in sedute con la presenza di almeno la metà del numero statutale dei membri.
6. In caso di emissioni, da parte del consiglio d'istituto, di una delibera contraria alle norme di legge o dello statuto o che violi un importante interesse dell'ateneo, il Rettore ne sospende la realizzazione ed entro 14 giorni dalla sua emissione, indice una seduta del Senato al fine di prendere

in considerazione la delibera. Il Senato può cambiare o abrogare la delibera sospesa del consiglio d'istituto.

IL DIRETTORE D'ISTITUTO

Art. 30

1. Il direttore d'istituto dirige l'istituto e in particolare:
 - 1) rappresenta l'istituto all'esterno,
 - 2) presiede il consiglio d'istituto,
 - 3) realizza le disposizioni del decano e le delibere del consiglio d'istituto,
 - 4) prende decisioni ed emette disposizioni riguardanti il funzionamento dell'istituto nelle cose non riguardanti l'ambito di azione degli altri organi,
 - 5) prepara progetti di piani di opere di ricerca,
 - 6) intraprende azioni finalizzate alla divulgazione del patrimonio scientifico dell'istituto;
 - 7) è il superiore di tutti gli operatori assunti nell'ambito dell'istituto,
 - 8) presenta al decano le proposte di assunzione, avanzamento, ferie, premiazioni, medaglie e distinzioni per gli operatori dell'istituto,
 - 9) esercita il controllo sull'attività delle unità organizzative dell'istituto,
 - 10) prepara particolari piani di attività condotte dall'istituto,
 - 11) al termine della sua cadenza, consegna relazione sull'attività dell'istituto al decano, e alla fine di ogni anno accademico, al consiglio d'istituto.

Art. 31

1. Il direttore d'istituto è nominato e dimesso dal Rettore, dopo aver ottenuto il parere del decano su proposta del consiglio d'istituto, fra due candidati in possesso almeno del grado scientifico di dottore e assunti dall'Ignatianum come a posto primario di lavoro.
2. Il direttore di un istituto ecclesiastico è nominato dal Vice Gran Cancelliere dopo aver ottenuto il parere del Rettore fra due candidati appartenenti alla Compagnia di Gesù, scelti dal consiglio dell'istituto ecclesiastico, in possesso almeno del grado scientifico di dottore e impegnati all'Ignatianum come a posto primario di lavoro, dopo aver ottenuto il *nihil obstat* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione..
3. La cadenza del direttore d'istituto dura 4 anni e comincia l'1 ottobre dell'anno delle elezioni del decano e termina il 30 settembre dell'ultimo anno della cadenza, con riserva del comma 4.
4. Una stessa persona non può adempiere la funzione di direttore di istituto più a lungo di due cadenze quadriennali successive. Nel caso di persone nominate direttore d'istituto nel corso della cadenza del predecessore, questa limitazione si riferisce alle due successive cadenze.

Art. 32

1. Il direttore d'istituto nel compimento della sua funzione è aiutato da sostituti, che adempiono i compiti che egli assegna loro e lo sostituiscono nel tempo di sue assenze.
2. Il direttore d'istituto, nell'ambito delle sue competenze, definisce il campo delle prerogative e dei doveri dei suoi sostituti e ne consegna loro la delega.
3. I sostituti del direttore d'istituto sono nominati e destituiti dal decano, su proposta del direttore d'istituto.

Art. 33

1. Nell'ateneo si crea un Consiglio per i Gradi Scientifici (chiamato in seguito Consiglio).

2. Il Consiglio è un organo e prende decisioni in cause di conferimento di gradi scientifici.
3. Il Consiglio è composto da quattro rappresentanti di ciascuna disciplina che siano professori o professori dell'ateneo con gradi di dottore abilitato, in cui Ignatianum è autorizzato a conferire gradi di dottorato e dottorato abilitato, nominati dal Senato.
4. Il presidente viene designato dal Rettore, fra i membri del Consiglio.
- 4¹ Il Rettore, su proposta del Presidente del Consiglio, designa il Vicepresidente del Consiglio tra i membri del Consiglio.
5. I candidati a membri eleggibili del Consiglio possono essere presentati:
 - 1) dal Rettore,
 - 2) da ogni membro del Senato.
6. La prima seduta del Consiglio è indetta dal Rettore.
7. La cadenza del Consiglio è di 4 anni e coincide con la cadenza del Senato.

Art. 34

1. Il Consiglio è l'organo appropriato per la conduzione dei procedimenti nelle cause di conferimento del grado di dottore e di dottore abilitato nell'ambito della scienza e dell'arte.
2. Il Consiglio conferisce i gradi scientifici e i gradi nell'ambito dell'arte.
3. Il Consiglio per lo svolgimento delle attività nell'ambito dei procedimenti relativi all'attribuzione dei titoli di studio e dei titoli nel settore dell'arte designa Le Commissioni per i Gradi Scientifici (in seguito chiamate "Commissioni").
4. Il Consiglio monitorizza i procedimenti fatti dalle Commissioni, nella causa dell'conferimento dei gradi scientifici e dei gradi nell'ambito dell'arte.
5. Il Consiglio approva un regolamento in cui [si] specifica il particolare ambito di competenze e di doveri della Commissione ed i principi e il modo di scelta dei suoi membri.
6. Il Consiglio emette delibere in sedute alla presenza di almeno la metà del numero statutario dei membri.
7. In caso di emissione, da parte del Consiglio, di una delibera che intacchi norme di legge o dello statuto o un importante interesse dell'ateneo, il Rettore ne sospende la realizzazione ed entro 14 giorni dalla sua emissione convoca una riunione del Senato al fine di analizzare la delibera. Il Senato può cambiare o abolire la delibera sospesa del Consiglio.

CAPITOLO VI GLI OPERATORI DELL'IGNATIANUM

Art. 35

1. I docenti dell'Ignatianum, devono distinguersi per onestà di vita, irreprensibilità di dottrina cattolica e per diligenza nel compimento dei loro doveri, per potere efficacemente contribuire al raggiungimento dei fini dell'Ignatianum.
2. I docenti dell'Ignatianum che insegnano materie riguardanti la fede o la morale, prima di essere assunti, devono ottenere la missione canonica (*missio canonica*) nonché esprimere l'atto di fede davanti al Rettore.
3. All'Ignatianum, l'allacciamento di un rapporto di lavoro con un docente universitario, avviene sulla base di un contratto di lavoro. La dichiarazione dell'avvio di un rapporto di lavoro è fatta dal Rettore o da una persona da lui autorizzata. Non può essere assunta all'Ignatianum una persona alla quale opponga il veto il Vice Gran Cancelliere.

Art. 36

1. Operatori dell'ateneo sono docenti universitari e lavoratori non docenti universitari. Docente universitario può essere una persona che corrisponda alle condizioni e possieda le qualifiche definite dalla legge e dallo statuto.
2. I docenti universitari sono assunti nei gruppi di operatori:
 - 1) ricercatori - didattici;
 - 2) ricercatori;
 - 3) didattici.
3. Un docente universitario del gruppo operatori- didattici e didattici è assunto nella carica di:
 - 1) professore,
 - 2) professore dell'ateneo,
 - 3) aggiunto,
 - 4) assistente,
4. Un docente universitario del gruppo degli operatori didattici viene assunto nella carica di:
 - 1) professore;
 - 2) professore dell'ateneo;
 - 3) aggiunto;
 - 4) assistente;
 - 5) lettore;
 - 6) istruttore.

Art. 37

1. Fa parte dei doveri di base di un docente universitario che sia:
 - 1) operatore didattico: l'istruzione e la formazione degli studenti e la partecipazione all'istruzione dei dottorandi;
 - 2) ricercatore: lo svolgimento di attività scientifica;
 - 3) ricercatore-didattico: lo svolgimento di attività scientifica, l'istruzione e la formazione degli studenti e la partecipazione all'istruzione dei dottorandi.
2. Il docente universitario è tenuto a prendere parte ai lavori di organizzazione in favore dell'ateneo nonché ad un continuo innalzamento delle competenze professionali.
3. L'ambito particolare dei doveri del docente universitario è stabilito da Rettore.
4. I principi delle valutazioni periodiche docenti universitari sono fissati dalla legge, mentre i principi particolareggiati della realizzazione della valutazione periodica e il modo della sua utilizzazione vengono definiti dal Senato.
5. Nel contratto di lavoro con un docente universitario si indica se l'Inquadramento sia il suo posto primario di lavoro, per cui condizione per indicare l'Inquadramento come luogo primario di lavoro è l'assunzione in esso a tempo pieno.

Art. 38

1. Oltre i casi definiti nella legge del 26 giugno 1974 – Codice del lavoro, il Rettore può sciogliere, dopo preavviso, il rapporto di lavoro con un docente universitario in caso:
 - 1) che abbia ricevuto una negativa valutazione periodica,
 - 2) che abbia assunto o compiuto, senza l'accordo del Rettore, un'occupazione aggiuntiva presso un datore di lavoro che compia azione didattica o scientifica.
2. Il Rettore scioglie dopo preavviso il rapporto di lavoro con un docente universitario nel caso che questi abbia ricevuto due successive negative valutazioni periodiche.

3. La soluzione del rapporto di lavoro dopo preavviso avviene al termine del semestre, con il mantenimento del periodo del preavviso.

Art. 39

1. Operatori non docenti universitari sono gli altri operatori non indicati nell'art. 36 comma 2.
2. L'ambito dei doveri degli operatori non docenti universitari sono definiti dal Rettore.
3. Il Rettore specifica i principi della politica del personale in riferimento agli operatori, tenendo conto dei principi della loro assunzione e della loro promozione.

Art. 40

1. Il docente universitario dell'Ignatianum è soggetto a responsabilità disciplinare per comportamento che contravvenga ai doveri di docente universitario o alla dignità della professione di docente universitario ed anche nel caso di violazione della purezza della dottrina cattolica.
2. La responsabilità disciplinare di un docente universitario dell'Ignatianum non esclude la responsabilità disciplinare o professionale prevista da distinte norme della legge statale o le sanzioni penali previste dalle norme del diritto canonico.
3. Un procedimento disciplinare avviene sulla base dei principi definiti dalla legge statale e nelle norme del diritto canonico.

Art. 41

1. La soluzione o l'estinzione di un accordo di lavoro con un docente universitario assunto all'Ignatianum avviene secondo i principi definiti nella legge statale e nel presente statuto.
2. La dichiarazione della soluzione del rapporto di lavoro è fatta dal Rettore o da persona da lui autorizzata.
3. Il rapporto di lavoro con i docenti universitari che fanno lezioni in ambito di discipline riguardanti la fede e la morale, può essere sciolto senza disdetta in conseguenza di revoca della missione canonica da parte del Gran Cancelliere.
4. Un docente universitario assunto nell'Ignatianum può assumere o continuare l'assunzione nell'ambito di rapporto di lavoro solo presso un solo datore di lavoro aggiuntivo che conduca attività didattica oppure scientifica, tenendo conto delle corrispondenti norme del diritto statale. L'assunzione o la continuazione da parte di un docente universitario di un impiego aggiuntivo nei limiti di un rapporto di lavoro presso il datore di lavoro, di cui si parla nella frase di sopra, esige l'accordo del Rettore. L'assunzione o la continuazione di un impiego aggiuntivo senza l'accordo del Rettore costituisce la base per la soluzione del rapporto di lavoro con l'Ignatianum, dopo preavviso.

PORTAVOCE DISCIPLINARE PER LE CAUSE DEI DOCENTI UNIVERSITARI

Art. 42

1. Il Rettore nomina un portavoce disciplinare per le cause dei docenti universitari, fra i docenti universitari dell'ateneo in possesso almeno del grado accademico di dottore.
2. La cadenza del portavoce disciplinare per le cause dei docenti universitari dura 4 anni ed inizia l'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio la cadenza del Rettore. In caso di cessazione della funzione di un portavoce disciplinare per le cause dei docenti universitari, il Rettore nomina un nuovo portavoce disciplinare per il periodo rimasto al termine della cadenza del predecessore.
3. Il portavoce disciplinare per le cause dei docenti universitari dà inizio alla gestione di una causa d'ufficio o su ordine del Rettore.

4. Il portavoce disciplinare per le cause dei docenti universitari compie azioni in ambito indispensabile per la redazione di:
 - 1) decisioni di avvio o di rifiuto di avvio di un procedimento di chiarificazione oppure
 - 2) proposta al Rettore di punizione con la pena dell'ammonizione, nel caso in cui un'azione costituisca una colpa disciplinare di minor peso.
5. Il portavoce disciplinare per le cause dei docenti universitari è vincolato dagli ordini del Rettore nell'ambito di inizio della conduzione di una causa. Gli ordini non possono riguardare azioni intraprese dal portavoce nell'ambito delle cause indagate.

Art. 43

1. Per la deliberazione in cause disciplinari riguardanti docenti universitari dell'Ignatianum, il Senato costituisce una commissione disciplinare con cadenza quadriennale per le cause disciplinari di docenti universitari. I membri della commissione sono scelti dal Senato, tra i docenti universitari assunti all'Ignatianum come posto primario di lavoro e fra gli studenti e i dottorandi. Entrano a far parte della commissione: un docente universitario di ogni facoltà, fra i quali almeno una persona sia fornita del titolo scientifico di professore o del grado scientifico di dottore abilitato, nonché un rappresentante degli studenti e dei dottorandi.
2. Un procedimento disciplinare si avvia su proposta del portavoce disciplinare dopo che egli abbia compiuto il procedimento chiarificatore, sulle basi definite nella legge statale.
3. Nel caso in cui la colpa disciplinare si riferisca al Rettore, al prorettore o al presidente della commissione disciplinare dell'ateneo per le cause dei docenti universitari, in prima istanza decide il Vice Gran Cancelliere su proposta del portavoce disciplinare. Dalla decisione del Vice Gran Cancelliere alle parti spetta il ricorso al Gran Cancelliere.
4. Nel caso di docenti universitari contro i quali sia stato avviato procedimento penale o disciplinare, come pure nella fase del procedimento di chiarificazione, se a motivo del peso e dell'attendibilità degli addebiti presentati, l'intenzione sia di sospenderli dalle loro funzioni, il Rettore può temporaneamente sospendere dal compimento dei suoi doveri il docente universitario e nel caso che il docente sia un sacerdote, informa immediatamente della sospensione compiuta il Gran Cancelliere, che può abrogare la decisione del Rettore della sospensione del docente universitario. La sospensione dal compimento dei doveri non può durare più di sei mesi, a meno che contro il docente accademico sia ancora in corso il procedimento penale.
5. Il regolamento approvato dal Senato definisce la modalità particolareggiata del procedimento disciplinare.

CAPITOLO VII STUDI, STUDENTI E DOTTORANDI

Art. 44

1. L'Ignatianum può condurre studi stazionari e non stazionari di primo e secondo grado, corsi di laurea unitari come pure scuole di dottorato, studi post laurea e corsi di perfezionamento.
2. L'Ignatianum può condurre studi ed altre forme di istruzione nell'ambito di unità interuniversitarie e di unità comuni, create sulla base di accordi tra atenei ed altri soggetti, in particolare con istituzioni scientifiche, anche straniere.
3. L'Ignatianum può condurre lezioni di tipo aperto ad uditori non studenti.
4. L'organizzazione e l'andamento degli studi di cui si parla al comma 1, sono definiti da appropriati regolamenti approvati dal Senato. Gli studi superiori sono condotti in determinati indirizzi, livello e profilo sulla base di un programma di studi. Una parte delle lezioni può essere realizzata facendo ricorso all'istruzione a distanza.

5. L'Ignatianum si prende cura di una giusta libertà nelle ricerche scientifiche e nell'istruzione e della fedeltà al Magistero della Chiesa. Nell'istruire tiene conto dei metodi scientifico-didattici propri di ogni disciplina.
6. L'Ignatianum mostra agli studenti il legame tra vita e fede, insegna loro la stima della verità, il rispetto della dignità umana, della cultura e incoraggia ad un continuo approfondimento del sapere e alla necessità di studiare per tutta la vita.

Art. 45

1. Studenti, dottorandi, come pure uditori di studi postlaurea dell'Ignatianum possono essere persone che accettano il carattere cattolico dell'ateneo ed il programma di studi proposto.
2. L'ammissione agli studi superiori viene fatta sulla base delle norme di legge e degli atti della legge interna all'ateneo.
3. L'acquisizione del diritto di studente e di dottorando avviene al momento della deposizione del giuramento:

Nel Nome di Dio, Creatore Onnipotente!

All'ingresso nella comunità dell'Università Ignatianum di Cracovia, giuro di:

acquisire con perseveranza il sapere e le abilità e di approfondirli con il mio lavoro, di cercare scrupolosamente la verità e di darne testimonianza con il mio comportamento, di rispettare i valori umani e cristiani, di osservare nella vita accademica i principi della benevolenza, della tolleranza del modo di pensare e della libertà religiosa, di rinforzare l'unità della collettività accademica e della comunità ecclesiale, di rispettare i docenti universitari, gli altri operatori dell'Ateneo, le colleghe e i colleghi, di osservare i regolamenti vigenti nell'Ateneo nonché i buoni usi e le tradizioni accademiche, di salvaguardare la dignità di studente (di dottorando) nonché il buon nome dell'Ateneo.

Così mi aiuti Dio!

4. Le persone di confessione diversa dalla cattolica o quelle che non professano nessuna fede religiosa, possono tralasciare, nel testo del giuramento, le parole „e della comunità ecclesiale”, „Così mi aiuti Dio!”, “Nel Nome di Dio, Creatore Onnipotente!”

Art. 46

1. Lo Studente ed il dottorando, in particolare hanno il diritto di:
 - 1) fare uso della Biblioteca nonché dei laboratori,
 - 2) cercare di acquisire i relativi titoli professionali e il grado scientifico,
 - 3) avere ferie,
 - 4) prendere parte ai lavori scientifici, di sviluppo e di addestramento realizzati all' Ignatianum,
 - 5) ricevere premi e distinzioni,
 - 6) partecipare, attraverso rappresentanti degli studenti e dei dottorandi, al Senato e ai consigli degli istituti, secondo le norme definite nelle prescrizioni vigenti,
 - 7) unirsi in organizzazioni ed associazioni studentesche e di dottorandi,
 - 8) chiedere aiuto materiale alle condizioni definite dalla legge o nel regolamento stabilito dal Rettore.
2. Fa parte dei doveri dello studente e del dottorando comportarsi in modo conforme al contenuto del giuramento ed ai regolamenti interni vigenti all'Ignatianum. In particolare lo studente e il dottorando devono:
 - 1) acquisire il sapere, partecipare attivamente alle lezioni previste dal programma di studi, oppure dal programma di formazione per dottorandi, nonché ottenere alle date giuste i crediti e dare gli esami,
 - 2) mantenere la dignità di studente o dottorante dell'Ignatianum,

- 3) rispettare gli operatori dell'Ignatianum,
- 4) aver cura dei beni dell'ateneo e partecipare ai lavori sociali in favore dell'Ignatianum, in modo corrispondente alle direttive particolari delle autorità dell'ateneo,
- 5) fare i pagamenti secondo le normative vigenti all'Ignatianum,
- 6) prendere parte ai festeggiamenti e agli eventi dell'ateneo.

Art. 47

1. Gli studenti dell'Ignatianum hanno diritto di dar vita ad un consiglio studentesco, i dottorandi ad un consiglio dei dottorandi, che rappresentino l'insieme degli studenti o dei dottorandi ed operino nel loro interesse.
2. I rappresentanti dell'consiglio studentesco e dei dottorandi hanno voto consultivo nelle cause dell'Ignatianum, e in particolari in quelle legate al processo dell'apprendimento.
3. Il consiglio studentesco e quello dei dottorandi operano in conformità con il Regolamento approvato dal Senato dell'ateneo.

Art. 48

Il Senato definisce le procedure per ammettere agli studi emigranti, fuggitivi ed altre persone in analoghe situazioni, che attualmente siano prive della documentazione necessaria per compiere gli studi in un ateneo, ma siano in grado di dimostrare, in altro modo, il possesso delle condizioni per compiere gli studi universitari.

Art. 49

Nell'ambito dell'Ignatianum funziona la pastorale accademica di cui si occupa un cappellano nominato dal Vice Gran Cancelliere.

IL PORTAVOCE DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI E DEI DOTTORANDI

Art. 50

1. Il Rettore nomina un portavoce disciplinare per gli studenti e i dottorandi, fra i docenti universitari dell'Ignatianum.
2. La cadenza del portavoce disciplinare dura 4 anni ed inizia l'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio la cadenza del Rettore. In caso di cessazione della funzione del portavoce disciplinare degli studenti e dei dottorandi, il Rettore nomina un nuovo portavoce disciplinare per il periodo rimasto per la fine della cadenza del precedente.
3. Il portavoce disciplinare è vincolato dagli ordini del Rettore nell'ambito dell'avvio del procedimento di una causa. Gli ordini non possono riguardare azioni intraprese dal portavoce nei campi delle cause trattate.

Art. 51

1. Nelle cause disciplinari degli studenti si pronunciano la commissione disciplinare e la commissione disciplinare d'appello, designate tra i docenti accademici e gli studenti dell'Ignatianum.
2. I membri delle commissioni disciplinari sono scelti dal Senato tra i docenti accademici indicati dai decani, per ogni commissione due rappresentanti di ogni facoltà.
3. Le elezioni dei membri delle commissioni tra gli studenti, è fatta dall'consiglio studentesco, secondo i principi stabiliti nel regolamento dell'autogoverno consiglio studentesco. Per la commissione, il consiglio studentesco sceglie due rappresentanti degli studenti di ogni facoltà.

4. Le commissioni disciplinari sono indipendenti nell'ambito della decisione e autonome dagli organi del potere pubblico e dagli organi dell'ateneo. Le commissioni disciplinari indipendentemente accertano lo stato dei fatti e risolvono le questioni giuridiche e non sono legate alle risoluzioni di altri organi di applicazione della legge, ad eccezione di una sentenza definitiva di condanna del tribunale e dell'opinione della Commissione per Cause di Etica nella Scienza PAN (Polska Akademia Nauk = Accademia Polacca delle Scienze) (N.del trad.).
5. La cadenza della commissione disciplinare e della commissione disciplinare d'appello dura 4 anni e ha inizio con l'inizio della cadenza del Senato.
6. Le commissioni scelgono il presidente e il sostituto del presidente tra i loro membri che siano docenti universitari. La scelta viene fatta nella prima seduta della commissione indetta dal Rettore, alla presenza di almeno i 2/3 dei membri, a votazione segreta.
7. Le commissioni deliberano in composizione di tre persone, costituita dal presidente della composizione deliberante, che è un docente universitario, da un docente accademico e da uno studente. La composizione deliberante è designata dal presidente della commissione.

Art. 52

1. Nelle cause disciplinari dei dottorandi deliberano la commissione disciplinare e la commissione disciplinare d'appello, nominate tra i docenti universitari e i dottorandi dell'Ignatianum.
2. I membri delle commissioni disciplinari vengono scelti dal Senato fra i docenti universitari indicati dai decani – per ogni commissione due rappresentanti di ogni disciplina nella quale l'Ignatianum possieda l'autorizzazione a conferire i gradi di dottore e di dottore abilitato.
3. La scelta dei membri della commissione tra i dottorandi viene fatta dall' consiglio dei dottorandi, secondo i principi stabiliti nel Regolamento dell' consiglio dei dottorandi. Il consiglio dei dottorandi sceglie per la commissione due rappresentanti dei dottorandi.
4. Le commissioni disciplinari sono indipendenti, in ambito di decisione, dagli organi del potere pubblico e dagli organi dell'ateneo. Le commissioni disciplinari in modo indipendente accertano lo stato dei fatti e risolvono le questioni giuridiche e non sono legate alle soluzioni degli altri organi di applicazione della legge ad eccezione di una sentenza definitiva di condanna del tribunale e dell'opinione della Commissione per Cause di Etica nella Scienza dell'Accademia Polacca delle Scienze (PAN).
5. La cadenza della commissione disciplinare e della commissione disciplinare d'appello dura 4 anni e inizia insieme con la cadenza del Senato.
6. Le commissioni scelgono il presidente e il sostituto del presidente tra i loro membri che siano docenti universitari. La scelta viene fatta nella prima seduta della commissione indetta dal Rettore, alla presenza di almeno i 2/3 dei membri, a votazione segreta.
7. Le commissioni decidono in una composizione di tre persone, formata dal presidente della struttura deliberante, che è un docente universitario, da un docente universitario e da un dottorando. Il presidente della commissione nomina la struttura giudicante.

SCUOLA DI DOTTORATO

Art. 53

1. L'istruzione dei dottorandi prepara all'acquisizione del grado di dottore e si compie nella Scuola di Dottorato.
2. La Scuola di Dottorato è formata, trasformata e soppressa dal Rettore.
3. La Scuola di Dottorato può essere condotta insieme con un altro ateneo, con un istituto dell'Accademia Polacca delle Scienze, un istituto di ricerca nazionale o estero.
4. Il Rettore esercita il controllo sull'attività della Scuola di Dottorato dell'ateneo.

5. L'iscrizione alla Scuola di Dottorato avviene in base a concorso su principi specificati dal Senato.
6. L'iscrizione alla Scuola di Dottorato viene curata da un'appropriata commissione di reclutamento istituita dal Rettore.
7. La determinazione del programma dell'educazione esige la consultazione del parere dell'consiglio dei dottorandi, che deve essere espressa entro 14 giorni dalla consegna della proposta. Nel caso di mancata risposta entro il termine indicato, il dovere della consultazione viene ritenuto come adempiuto.
8. Il reclutamento alla Scuola di Dottorato avviene tramite concorso, secondo un regolamento di reclutamento approvato dal Senato.

CAPITOLO VIII GRADI SCIENTIFICI E TITOLI PROFESSIONALI

Art. 54

1. All'Ignatianum possono venire conferiti i seguenti gradi e titoli:
 1. titolo professionale di licenziato (in terminologia ecclesiastica, baccalaureato)
 2. titolo professionale di maestro (laureato. *N.del trad.*) (in terminologia ecclesiastica, licenziato)
 3. grado scientifico di dottore,
 4. grado scientifico di dottore abilitato.
2. Il candidato al titolo professionale di licenziato o al titolo professionale di maestro deve rispondere alle esigenze definite dalla legge dello Stato e nel caso di una facoltà oppure/e dell'istituto ecclesiastico anche alle esigenze definite dalle norme ecclesiastiche.
3. Il grado scientifico di dottore e di dottore abilitato viene conferito dal Consiglio per i Gradi Scientifici in conformità con le norme vigenti, dopo l'adempimento delle esigenze previste dalla legge.

CAPITOLO IX BIBLIOTECA, CASA EDITRICE, ARCHIVIO

LA BIBLIOTECA DELL'ATENEO

Art. 55

1. All'Ignatianum è in funzione un sistema bibliotecario-informatico, la cui base è costituita dalla Biblioteca.
2. Compito del sistema bibliotecario-informatico è di raccogliere, elaborare e rendere accessibili le raccolte dei libri e le risorse dell'informazione scientifica, tenendo conto in particolare dei bisogni di ricerca, didattici e scientifici dell'Ignatianum.
3. Il Rettore, con l'accordo del Senato, nomina un Direttore della Biblioteca. Un Consiglio della Biblioteca, nominato dal Senato per un periodo di 4 anni, serve di aiuto al Direttore nella gestione della Biblioteca.
4. I principi del funzionamento del sistema bibliotecario-informatico dell'Ignatianum vengono specificati in un regolamento del sistema bibliotecario-informatico approvato dal Senato.
5. L'ateneo elabora i dati personali delle persone che fanno uso del sistema bibliotecario-informatico nel seguente campo: nome e cognome, numero PESEL, nome e numero del documento di conferma dell'identità, indirizzo di abitazione, informazioni riguardanti l'occupazione, informazioni riguardanti l'istruzione, i dati per il contatto (compresi numero di telefono ed indirizzo e-mail), numero della tessera della biblioteca.

CASA EDITRICE DELL'ATENEO

Art. 56

1. L'ateneo gestisce attività editrici di libri e riviste.
2. Il Rettore dell'ateneo, con l'accordo del Senato dell'ateneo, nomina il Direttore della Casa Editrice Scientifica dell'Università Ignatianum di Cracovia. Un Consiglio della Casa Editrice, nominato dal Senato per un periodo di 4 anni, serve di aiuto al Direttore nella gestione della Casa Editrice.
3. I principi della gestione della Casa Editrice vengono definiti dal Regolamento per la Casa Editrice, approvato dal Senato dell'ateneo.

L'ARCHIVIO DELL'ATENEO

Art. 57

1. L'Ignatianum ha un suo Archivio.
2. Il lavoro dell'Archivio è gestito dal Capo ufficio amministrativo.
3. I principi della gestione dell'archivio e della raccolta dei materiali archiviali sono regolati dalle norme di legge vigenti e da norme interne all'ateneo.

CAPITOLO X

L'AMMINISTRAZIONE DELL'ATENEO, IL CANCELLIERE

AMMINISTRAZIONE DELL'ATENEO

Art. 58

1. Il lavoro di amministrazione dell'Ignatianum è diretto dal Rettore.
2. La struttura dettagliata dell'amministrazione Ignatianum, il suo campo del funzionamento e delle attività, le competenze delle unità amministrative e dei dipendenti amministrativi sono specificati nel regolamento organizzativo stabilito dal Rettore.

IL CANCELLIERE

Art. 59

1. Il Cancelliere viene nominato e destituito dal Rettore.
2. Il Cancelliere gestisce l'amministrazione dell'ateneo e prende le decisioni che riguardano i beni dell'ateneo nell'ambito della gestione ordinaria, con esclusione di cause riservate per legge o per statuto ad altri organi dell'ateneo. Il Rettore definisce l'ambito particolareggiato delle competenze del Cancelliere.
3. Il Cancelliere è il superiore degli operatori dell'amministrazione dell'Ignatianum, nell'ambito stabilito dal Rettore.
4. Il Cancelliere è il superiore diretto del Questore e del Capo ufficio amministrativo.

CAPITOLO XI

QUESTIONI ECONOMICHE

Art. 60

1. Delle questioni economiche dell'Ignatianum è responsabile la Provincia della Polonia Meridionale della Compagnia di Gesù.

2. Nei limiti dei mezzi posseduti, l'Ignatianum tiene una gestione finanziaria autonoma sulla base di un piano materiale-finanziario.
3. L'Ignatianum può intraprendere attività finanziaria e i redditi con essa acquisiti saranno destinati alla realizzazione dei compiti statutali.
4. I beni mobili e immobili dell'Ignatianum sono amministrati dal Cancelliere.

CAPITOLO XII CONTATTI CON ATENEI, ISTITUZIONI SOCIO-CULTURALI ED ALTRE ISTITUZIONI

Art. 61

1. L'Ignatianum può essere membro di organizzazioni nazionali ed internazionali che riuniscono istituzioni universitarie, pur conservando la propria identità.
2. L'Ignatianum collabora con centri scientifici nazionali e stranieri. Questa collaborazione riguarda ricerche scientifiche, attività didattiche ed editoriali.
3. La collaborazione di cui si parla al comma 1 è regolata con accordi reciproci. Essa consiste principalmente in:
 - 1) conduzione comune di studi e di altre forme di istruzione,
 - 2) conduzione di ricerche scientifiche comuni,
 - 3) scambi di docenti universitari, di studenti e dottorandi, nonché di altri operatori,
 - 4) collaborazione editoriale, bibliotecario-informatica, scambio di libri e di riviste scientifiche,
 - 5) comune organizzazione di conferenze e congressi scientifici.
4. L'Ignatianum tiene contatto con istituzioni culturali, uffici amministrativi comunali e governativi e con le istituzioni in cui gli studenti dell'Ignatianum compiono i loro tirocini studenteschi.

CAPITOLO XIII ONORIFICENZE E PREMI

Art. 62

1. L'Ignatianum può conferire titoli onorifici, medaglie e decorazioni. I principi e il modo del conferimento di titoli onorifici, medaglie e decorazioni per i docenti universitari sono definiti dal regolamento approvato dal Senato.
2. Sentito il parere del Senato, il Rettore può presentare agli organi appropriati le proposte di conferimento di onorificenze e decorazioni statali, di assegnazione di premi del ministro per gli operatori dell'Ignatianum.
3. I direttori delle unità organizzative possono presentare al Rettore candidati ad onorificenze e premi.
4. Agli operatori dell'Ignatianum il Rettore può assegnare premi sulla base dei principi e nel modo definiti nel regolamento approvato dal Senato.

CAPITOLO XIV SICUREZZA E RIUNIONI

Art. 63

1. I membri della comunità dell'ateneo hanno diritto di organizzare riunioni nel terreno dell'ateneo. L'organizzazione di una riunione nei locali dell'ateneo, richiede il permesso del Rettore.
2. Dell'intenzione di organizzare una riunione, gli organizzatori informano il Rettore almeno 24 ore prima del suo inizio. In casi giustificati dall'urgenza della causa, il Rettore può accettare l'informazione presentata in un termine più breve.

3. Il Rettore nega il permesso di cui si parla nel comma 1 o proibisce una riunione se il fine o il programma di essa ledono le norme della legge generalmente vigente o del diritto ecclesiastico.
4. Il Rettore può delegare alla riunione un suo rappresentante.
5. Gli organizzatori delle riunioni rispondono del loro andamento davanti agli organi dell'ateneo.
6. Il Rettore o il suo rappresentante, dopo preavviso agli organizzatori, scioglie la riunione se essa si svolge con infrazione delle norme di legge, o del diritto ecclesiastico.
7. Nel caso in cui un membro della comunità dell'ateneo si lasci andare ad infrazioni dell'ordine della riunione, ad infrazione delle leggi, compresi i principi definiti dallo Statuto, può essere soggetto a responsabilità disciplinare.

Art. 64

1. L'avviso dell'intenzione di organizzare una riunione deve contenere:
 - 1) nomi, cognomi e indirizzi delle persone che indicano la riunione o sono responsabili della sua conduzione, fra cui del presidente della riunione;
 - 2) indicazione precisa del luogo e del tempo (data ed ora dell'inizio) della riunione;
 - 3) fine e programma della riunione.
2. Il Rettore definisce, attraverso una disposizione a parte, i principi particolareggiati dell'organizzazione di riunioni.

Art. 65

1. Il Rettore cura il mantenimento dell'ordine e della sicurezza nel terreno dell'ateneo.
2. Il terreno dell'ateneo è delimitato dal Rettore, d'intesa con l'organo proprio del governo territoriale.
3. I servizi statali responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, possono entrare nel terreno dell'ateneo:
 - 1) su chiamata del Rettore;
 - 2) senza chiamata del Rettore – in caso di diretto pericolo per la vita e la salute umana o di un cataclisma.
4. Nel caso di cui si parla nel comma 3, punto 2, i servizi informano immediatamente il Rettore della loro entrata nel terreno dell'ateneo.
5. Il Rettore può stipulare un accordo con un organo diverso dallo statale dei servizi dell'ordine per mantenere l'ordine e la sicurezza nel terreno dell'ateneo.
6. I servizi devono abbandonare il terreno dell'ateneo immediatamente dopo la cessazione delle cause che avevano giustificato la loro entrata in esso, oppure a richiesta del Rettore.
7. Il Rettore informa immediatamente dell'insorgenza delle circostanze di ostacolo al corretto funzionamento dell'ateneo, di minaccia per la sicurezza delle persone o dei beni, in significativa misura:
 - 1) gli appropriati organi di sicurezza, di protezione civile e di gestione di crisi,
 - 2) il ministro competente per l'istruzione universitaria
 - 3) il Vice Gran Cancelliere.

CAPITOLO XV NORME FINALI

Art. 66

1. Lo statuto può venire deliberato o mutato con un atto legislativo del Senato, preso a maggioranza assoluta di voci, alla presenza di almeno la metà del numero statutario dei membri del Senato.

Art. 67

Lo Statuto dell'Università Ignatianum di Cracovia entra in vigore dopo la sua approvazione dal Gran Cancelliere e la sua proclamazione da parte del Rettore dell'Università.

Allegato no. 1 allo Statuto dell'Università Ignatianum di Cracovia

1. Il consiglio di facoltà unidisciplinare è composto da:

- 1) Decano
- 2) Prodecani
- 3) Responsabili delle cattedre,
- 4) due rappresentanti scelti degli operatori assunti come ricercatori o ricercatori - didattici;
- 5) un rappresentante scelto degli operatori amministrativi;
- 6) un rappresentante scelto degli operatori assunti in posizione didattica;
- 7) due rappresentanti scelti degli studenti.

2. Sono di competenza del consiglio di facoltà:

- 1) deliberare proposte per creare, cambiare o chiudere indirizzi o livelli degli studi, degli studi post laurea o delle altre forme di istruzione,
- 2) controllare la giusta realizzazione dell'educazione, e del appropriato livello del processo didattico della facoltà,
- 3) operare in favore dell'assicurazione di opportune condizioni e direzioni di sviluppo del quadro scientifico e didattico della facoltà, ed anche valutare ed esprimere opinione sull'assunzione degli operatori scientifici della facoltà,
- 4) creare, inserire, trasformare ed eliminare unità organizzative interne alla facoltà,
- 5) fare delibere in cause presentate dal decano, dal Senato o dal Rettore o in cause derivanti da norme particolari,
- 6) fare delibere in altre cause derivanti da norme obbligatorie.